



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/03/2019

**OGGETTO: TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Vice Sindaco
X	DIONI STEFANO	Assessore
X	PICCINELLI DANIELA	Assessore
X	BARBAGALLO LORENZA	Assessore

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Il Vice Segretario Dott. Paolo Carapezza assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019 - ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed i relativi regolamenti comunali approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 27.12.2005, per quanto attiene l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, con particolare riferimento all'art. 6 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 27.12.2005, per quanto attiene l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, con particolare riferimento all'art. 7. Deliberazioni esecutive ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 22, della legge 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D. Lgs. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: "In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 11, comma 10, della legge 449/1997, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

ATTESO CHE questo ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 24 in data 12.02.2003, si è avvalso di tale facoltà a decorrere dal 01/01/2003;

PRESO ATTO del cosiddetto principio "dell'ultrattività delle tariffe", stabilito in via generale da numerose disposizioni e in via specifica per l'imposta di pubblicità dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'articolo 10, comma 18, lett. a), della legge 448/2001, che prevede espressamente che, in caso di mancata adozione della deliberazione delle tariffe annuali, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO, inoltre, dell'abrogazione, a decorrere dal 26 giugno 2012, del sopra citato art. 11, comma 10, della legge 449/1997, che aveva consentito l'aumento tariffario a decorrere dall'anno 2000, di cui si è avvalso il comune di Nuvolera avvenuta ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge 83/2012 (convertito in legge n. 134 del 2012);

VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai comuni a partire dal 2013;

RICHIAMATA, altresì, la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, sulla base di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale ha precisato che *"il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 - la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Le stesse considerazioni devono estendersi anche nel caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l'anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell'imposta o del diritto. Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione"*;

PRESO ATTO CHE il Comune di Nuvolera ha approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2012 e quindi implicitamente anche le tariffe, in data 28/06/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale SO n. 62/L del 31.12.2018), il quale ha stabilito che *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli*

enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dell'11.02.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

PRESO ATTO di quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con deliberazione 216/2014 ha ammesso la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della Legge n. 145 del 2018, sopracitato;

VISTI:

- il D.M. 7 dicembre 2018 con il quale è stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 17.12.2018;
- il D.M. 25 gennaio 2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 02.02.2019;

CONSIDERATO CHE, come già illustrato sopra, le disposizioni in materia di determinazione delle tariffe ed in particolare l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 stabiliscono che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

TENUTO CONTO CHE:

- l'entrata relativa all'imposta di pubblicità non ha né vincoli, né destinazioni particolari;
- rientra fra le entrate che finanziano indistintamente tutte le spese previste in bilancio;

PRESO ATTO:

- di quanto espresso in numerose deliberazioni della Corte dei Conti, in particolare della n. 110/2017 Piemonte e n. 178/2017 Sicilia, con le quali viene ribadita l'impossibilità di variare le tariffe dopo l'approvazione del bilancio e che l'eccezione alla regola generale può ritenersi ammissibile soltanto nei casi di espressa “*interpositio legislatoris*”;
- di quanto espresso in alcune sentenze del Consiglio di Stato sezione V, in particolare la n. 176 del 15.01.2018 e la n. 267 del 17.01.2018 il quale, trattando delle deliberazioni di aliquote e tariffe approvate dopo il termine previsto per l'approvazione del bilancio, ha sancito che “le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono perciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio);

VALUTATO CHE il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è il 31 marzo 2019 e quindi non è ancora scaduto;

VISTO, anche, CHE la legge di stabilità 2019 (n. 145 del 2018) non prevede alcun blocco tariffario, come invece era stato per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge 232/2016 e dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge 205/2017;

VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale meglio identificato come "allegato A";

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011, il quale testualmente recita: *"Comma 15. A decorrere dell'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi tributari - Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi economico-finanziari, Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, meglio identificato come "allegato A", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 507/1993.
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge dicembre 2011, n. 201 (L. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Vice Segretario
Dott. Paolo Carapezza

Allegato "A" - Deliberazione G.C. n. _____ del _____

COMUNE DI NUVOLERA - ANNO 2019
TARIFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA PUBBLICITA'

(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - Comune di classe V)

(Tariffa base rideterminata DPCM 16.02.2001 + 30% aumento facoltativo art. 30 comma 17 Legge 23.12.1999 ed art. 1 comma 919 Legge 145/2018 per superfici superiori a 1 mq)

A) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Affissioni, per i primi 10 giorni	Formato	Tariffa	
	70x100	1,03 €	
	100x140	3,10 €	
	140x200 - 200x140	6,20 €	
Affissioni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Formato	Tariffa	
	70x100	0,31 €	
	100x140	0,94 €	
	140x200 - 200x140	1,88 €	

Diritto d'urgenza 25,82 €

Maggiorazione del 150% per categoria speciale (SS 45 bis)

B) IMPOSTA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

CATEGORIA NORMALE

DURATA	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
TIPOLOGIA	FINO A 1 MQ	DA 1 MQ A 5.5 MQ	DA 5.5 MQ A 8.5 MQ	OLTRE 8.5 MQ
ORDINARIA OPACA	11,36 €/mq	17,04 €/mq	25,57 €/mq	34,08 €/mq
ORDINARIA LUMINOSA	22,72 €/mq	34,09 €/mq	42,61 €/mq	51,13 €/mq

CATEGORIA SPECIALE (SS 45 bis)

DURATA	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
TIPOLOGIA	FINO A 1 MQ	DA 1 MQ A 5.5 MQ	DA 5.5 MQ A 8.5 MQ	OLTRE 8.5 MQ
ORDINARIA OPACA	28,40 €/mq	42,61 €/mq	63,90 €/mq	85,20 €/mq
ORDINARIA LUMINOSA	31,81 €/mq	59,65 €/mq	74,56 €/mq	89,47 €/mq

Le tariffe mensili sono pari ad 1/10 degli importi annuali

Per esposizioni di durata superiori a 3 mesi la tariffa è quella annuale

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

DURATA	ANNUALE	ANNUALE
SUPERFICE	OPACA	LUMINOSA
FINO A 1 MQ	11,36 €/mq	22,72 €/mq
DA 1 MQ A 5.5 MQ	17,04 €/mq	34,09 €/mq
DA 5.5 MQ A 8.5 MQ	25,57 €/mq	42,61 €/mq
OLTRE 8.5 MQ	34,08 €/mq	51,13 €/mq

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

DURATA	ANNUALE	ANNUALE
TIPOLOGIA	PORTATA	PORTATA
	> 3.000 KG	< 3.000 KG
AUTOVEICOLI	111,56 €	74,37 €
AUTOVEICOLI CON RIMORCHIO	223,12 €	148,74 €
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI	37,19 €	
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI CON RIMORCHIO	74,37 €	

Allegato "A" - Deliberazione G.C. n. _____ del _____

COMUNE DI NUVOLERA - ANNO 2019
TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA PUBBLICITA'

(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - Comune di classe V)

(Tariffa base rideterminata DPCM 16.02.2001 + 30% aumento facoltativo art. 30 comma 17 Legge 23.12.1999 ed art. 1 comma 919 Legge 145/2018 per superfici superiori a 1 mq)

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) per conto terzi

TIPOLOGIA	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
SUPERFICE FINO 1 MQ	3,31 €/mq	6,61 €/mq	9,93 €/mq	33,05 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	4,96 €/mq	9,93 €/mq	14,88 €/mq	49,60 €/mq

b) per conto proprio

TIPOLOGIA	1 MESE O FRAZIONE	2 MESI O FRAZIONE	3 MESI O FRAZIONE	1 ANNO
SUPERFICE FINO 1 MQ	1,65 €/mq	3,31 €/mq	4,95 €/mq	16,53 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	2,48 €/mq	4,96 €/mq	7,44 €/mq	24,79 €/mq

5. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

AL GIORNO, PERIODI FINO A 30 GG	3,11 €
AL GIORNO, PERIODO OLTRE I PRIMI 30 GG	1,55 €

6. PUBBLICITA' VARIA

CATEGORIA NORMALE

STRISCIONI O ALTRI MEZZI CHE ATTRAVERSANO PIAZZE	OGNI 15 GG o frazione
SUPERFICE FINO A 1 MQ	11,36 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	17,04 €/mq

CATEGORIA SPECIALE (SS 45 bis)

STRISCIONI O ALTRI MEZZI CHE ATTRAVERSANO PIAZZE	OGNI 15 GG o frazione
SUPERFICE FINO A 1 MQ	28,40 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ	42,61 €/mq

AREOMOBILI	Tariffa
Per ogni giorno o frazione	74,37 €

PALLONI FRENATI E SIMILI	Tariffa
Per ogni giorno o frazione	37,19 €

VOLANTINAGGIO	Tariffa
A persona per ogni giorno o frazione	3,11 €

SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI	Tariffa
A persona per ogni giorno o frazione	9,30 €

Nuvolera li 25/03/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale
rag. Claudio Ferrari